

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2008

relativa alla vaccinazione d'emergenza in Portogallo contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità delle anatre domestiche e ad alcune misure che limitano la movimentazione di tale pollame e dei relativi prodotti

[notificata con il numero C(2008) 1077]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2008/285/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

con volatili selvatici, e che vi è un significativo e immediato pericolo di diffusione dell'influenza aviaria.

visto il tratto che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2005/94/CE stabilisce le misure minime di lotta applicabili in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività.
- (2) Focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità sono comparsi in alcune aziende avicole nella parte centro-occidentale del Portogallo, in particolare in aziende di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina. A norma della direttiva 2005/94/CE il Portogallo ha adottato provvedimenti per evitare la diffusione della malattia.
- (3) Il Portogallo ha effettuato una valutazione del rischio dalla quale è emerso che le aziende che detengono anatre domestiche (*Anas platyrhynchos*) destinate al ripopolamento della selvaggina (di seguito «anatre domestiche») sono esposte a un più elevato rischio di infezione da virus dell'influenza aviaria, in particolare per i contatti

- (4) In Portogallo sono stati attuati sistemi di individuazione precoce e misure di biosicurezza atte a ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria agli allevamenti di pollame nelle zone che lo Stato membro ha definito ad alto rischio a norma della decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio ⁽²⁾.
- (5) Per quanto concerne gli scambi del pollame destinato al ripopolamento della selvaggina, il Portogallo ha adottato provvedimenti supplementari a norma della decisione 2006/605/CE della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente alcune misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina ⁽³⁾.
- (6) Con lettera datata 25 gennaio 2008 il Portogallo ha sottoposto alla Commissione, per approvazione, un piano di vaccinazione d'emergenza, presentando una versione modificata il 31 gennaio 2008.

⁽¹⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/803/CE (GU L 323 dell'8.12.2007, pag. 42).

⁽³⁾ GU L 246 dell'8.9.2006, pag. 12.

- (7) Secondo il piano di vaccinazione d'emergenza il Portogallo intende introdurre la vaccinazione d'emergenza contro il virus dell'influenza aviaria, fino al 31 luglio 2008, in un'azienda situata nella regione di Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha che detiene anatre domestiche da riproduzione d'alto valore, utilizzando un vaccino bivalente contro entrambi i sottotipi H7 e H5.
- (8) Il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali, nei pareri scientifici sull'uso della vaccinazione nella lotta contro l'influenza aviaria espressi dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare nel 2005 ⁽¹⁾ e nel 2007 ⁽²⁾, ha sostenuto che la vaccinazione d'emergenza e preventiva contro l'influenza aviaria costituisce un valido strumento che integra le misure di lotta contro tale malattia.
- (9) La Commissione ha esaminato inoltre insieme alle autorità portoghesi il piano di vaccinazione d'emergenza presentato dal Portogallo e ritiene la versione modificata conforme alle pertinenti disposizioni comunitarie. Vista la situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria a bassa patogenicità in Portogallo, il tipo di azienda in cui introdurre la vaccinazione e l'ambito di applicazione limitato del piano di vaccinazione, è opportuno approvare il piano di vaccinazione d'emergenza presentato dal Portogallo in modo da integrare le misure di lotta adottate da detto Stato membro.
- (10) Ai fini di tale vaccinazione d'emergenza in Portogallo è opportuno impiegare unicamente vaccini autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽³⁾ e del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali ⁽⁴⁾.
- (11) È opportuno inoltre effettuare la sorveglianza e il monitoraggio dell'azienda che detiene anatre domestiche vaccinate e delle aziende avicole non vaccinate, secondo quanto indicato nel piano di vaccinazione d'emergenza.
- (12) È altresì opportuno introdurre determinate restrizioni alla movimentazione delle anatre domestiche vaccinate, delle loro uova da cova e delle anatre domestiche nate da esemplari vaccinati. Visto il numero esiguo di anatre domestiche presenti nell'azienda in cui dev'essere effettuata la vaccinazione e per ragioni di rintracciabilità e di logi-

stica è inopportuno spostare i volatili vaccinati dall'azienda.

- (13) Al fine di ridurre l'impatto economico sull'azienda interessata vanno fissate alcune deroghe alle limitazioni della movimentazione di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate, dato che tale movimentazione non rappresenta un rischio specifico per la propagazione della malattia, a condizione anche che siano predisposti la sorveglianza e il monitoraggio e che siano rispettate le norme specifiche di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente decisione stabilisce determinati provvedimenti che vanno applicati in Portogallo in relazione alla vaccinazione d'emergenza di anatre domestiche (*Anas platyrhynchos*) destinate al ripopolamento della selvaggina (di seguito «anatre domestiche») in un'azienda particolarmente a rischio d'introduzione dell'influenza aviaria. Tali provvedimenti comprendono alcune restrizioni della movimentazione in Portogallo delle anatre domestiche vaccinate e delle uova da cova e delle anatre domestiche da esse derivate, nonché della loro spedizione da detto Stato membro.
2. La presente decisione si applica fatte salve le misure di protezione che il Portogallo deve adottare a norma della direttiva 2005/94/CE e della decisione 2006/605/CE.

Articolo 2

Approvazione del piano di vaccinazione d'emergenza

1. È approvato il piano di vaccinazione d'emergenza in Portogallo contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità presentato dal Portogallo alla Commissione il 25 gennaio 2008, quale modificato in data 31 gennaio 2008, da effettuarsi in un'azienda situata nella regione di Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha fino al 31 luglio 2008 («il piano di vaccinazione d'emergenza»).
2. La Commissione pubblica il piano di vaccinazione d'emergenza.

Articolo 3

Condizioni per l'attuazione del piano di vaccinazione d'emergenza

1. Il Portogallo garantisce che le anatre domestiche siano vaccinate conformemente al piano di vaccinazione d'emergenza con un vaccino eterologo inattivato bivalente contenente entrambi i sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria, autorizzato dallo Stato membro a norma della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004.

⁽¹⁾ *The EFSA Journal* (2005) 266, pagg. 1-21; *Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza* (Parere scientifico sull'influenza aviaria: aspetti relativi alla salute e al benessere degli animali).

⁽²⁾ *The EFSA Journal* (2007) 489, *Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds*. (Parere del gruppo di esperti scientifici in merito alla vaccinazione contro l'influenza aviaria, sottotipi H5 e H7, nel pollame domestico e nei volatili in cattività).

⁽³⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

⁽⁴⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1394/2007 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).

2. Il Portogallo garantisce inoltre che siano effettuati la sorveglianza e il monitoraggio dell'azienda che detiene le anatre domestiche vaccinate e delle aziende avicole non vaccinate, secondo quanto stabilito nel piano di vaccinazione d'emergenza.

3. Il Portogallo garantisce un'attuazione efficace del piano di vaccinazione d'emergenza.

Articolo 4

Marcatura, restrizioni della movimentazione e delle spedizioni ed eliminazione delle anatre domestiche vaccinate

L'autorità competente garantisce che le anatre domestiche vaccinate presenti presso l'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1:

- a) rechino una marcatura individuale;
- b) non siano oggetto di spostamenti verso altre aziende avicole all'interno del Portogallo, né di spedizioni in altri Stati membri.

Dopo il periodo di riproduzione, tali anatre sono abbattute in modo eutanasico presso l'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e le loro carcasse sono eliminate in modo sicuro.

Articolo 5

Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di uova da cova originarie dell'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1

L'autorità competente garantisce che le uova da cova di anatre domestiche dell'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possano essere oggetto di spostamenti solamente verso un incubatoio all'interno del Portogallo e non di spedizioni verso altri Stati membri.

Articolo 6

Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate

1. L'autorità competente garantisce che le anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate possano essere trasferite dopo la schiusa soltanto in un'azienda situata nella zona di monitoraggio istituita in Portogallo attorno all'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1, come stabilito nel piano di vaccinazione d'emergenza.

2. In deroga al paragrafo 1 e a condizione che le anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate abbiano più di quattro mesi, esse possono:

- a) essere messe in libertà in Portogallo; oppure
- b) essere spedite in altri Stati membri purché:
 - i) le misure di sorveglianza e di monitoraggio stabilite dal piano di vaccinazione d'emergenza, compresi i test di laboratorio, abbiano un esito favorevole; e
 - ii) siano soddisfatte le condizioni per la spedizione di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui alla decisione 2006/605/CE.

Articolo 7

Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate

Il Portogallo garantisce che i certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), includano la frase seguente:

«Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2008/285/CE».

Articolo 8

Relazioni

Il Portogallo presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione del programma di vaccinazione d'emergenza entro un mese dalla data di applicazione della presente decisione e trasmette relazioni trimestrali al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 9

Destinatari

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione